REGIONE VENETA

Atti consiliari — CONSIGLIO REGIONALE

PRIMA LEGISLATURA – DOCUMENTI – PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

Progetto di legge n. 30/*1974*

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa

dei consiglieri regionali PALOPOLI, DONAZZON, NIERO, MOLINARI Rosetta, BASSETTI, MARANGONI Spartaco, CORTICELLI, GALASSO, CORNAGLIA e SOAVE

"FORMAZIONE DEL COMPRENSORIO TERMALE EUGANEO
E DISCIPLINA PER LA TUTELA
E L'USO DELLE RISORSE IDROTERMALI"

Presentata alla Presidenza del Consiglio l'8 aprile 1974.

Annunciata in Consiglio regionale l'8 aprile 1974.

Trasmessa alle Commissioni consiliari Prima, Seconda e Terza, ed ai Consiglieri regionali il 23 aprile 1974.

Articolo 1

Finalità

La Regione Veneto, la Provincia e i Comuni interessati, nel quadro della programmazione regionale, secondo le rispettive competenze, concorrono ad assicurare, nel comprensorio termale Euganeo di cui all'articolo seguente:

- lo sviluppo economico e sociale, la salvaguardia e l'incremento delle risorse idro-termali, secondo i criteri della loro utilizzazione sociale, del preminente interesse pubblico, della loro qualificazione sotto l'aspetto sanitario, con particolare riguardo ai momenti della prevenzione e della riabilitazione;
- la difesa dell'equilibrio idro-geologico dei giacimenti, la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell' atmosfera e del suolo, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico collinare, nonchè la valorizzazione della zona, mediante l'attuazione di una razionale pianificazione del territorio, anche al fine della promozione e della diffusione del turismo sociale.

Articolo 2

Determinazione del comprensorio

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Veneto, sentiti i Comuni e la Provincia interessati, provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale sulla base dei seguenti criteri:

- comprendere i Comuni i cui territori ricadono nel bacino idro-termale Euganeo e quelli che fanno parte della zona Euganea di pianura e di collina;
- considerare le interdipendenze economiche, sociali e culturali che si sono storicamente stabilite tra i Comuni interessati o che si vogliono organizzare allo scopo di soddisfare le esigenze attinenti allo sviluppo del termalismo e del turismo sociale, nonchè delle attività economiche integrate, con particolare riguardo alla valorizzazione di quelle agricole;
- consentire la programmazione della organizzazione dei fondamentali servizi sociali e civili.

Il Consiglio regionale, su proposta del Consiglio di Comprensorio di cui all'art. 3, può deliberare l'estensione del territorio comprensoriale ad altri Comuni.

Articolo 3

Consiglio del Comprensorio

Nel comprensorio di cui al precedente articolo è costituito un Consiglio di Comprensorio composto dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia interessati, eletti da ciascun Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale fra i propri consiglieri con voto limitato, per garantire la presenza delle minoranze.

Il Consiglio di Comprensorio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti uno Statuto che stabilisce attribuzioni, compiti, organi esecutivi e funzionamento per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

Lo Statuto conterrà norme rivolte a garantire la presenza delle minoranze negli organi esecutivi, collegiali e norme rivolte ad assicurare l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre organizzazioni sociali alla formazione delle scelte politico-programmatiche settoriali e generali e la partecipazione dei cittadini all'organizzazione e all'esercizio dei servizi.

Lo Statuto conterrà inoltre norme che disciplinano le modalità del concorso dei Comuni e della Provincia alla elaborazione del bilancio annuale e del piano annuale di attività nonchè le modalità di verifica da parte degli stessi dell'operato del Consiglio di Comprensorio.

Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio regionale.

Ogni successiva modifica dello Statuto è deliberata con la stessa procedura.

Gli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di Comprensorio, all'adozione e all'approvazione dello Statuto vengono compiuti entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione della legge regionale che individua il territorio comprensoriale.

Articolo 4

Piano Comprensoriale

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consiglio di Comprensorio provvede alla formazione e alla adozione del Piano Comprensoriale.

Per la formazione del Piano, il Consiglio di Comprensorio si avvale della collaborazione e dei risultati delle ricerche effettuate da Comitati di esperti all'uopo istituiti o da Istituti ed Enti Pubblici di ricerca appositamente incaricati, al fine di accertare prioritariamente la situazione geoligico-mineraria del bacino termale e lo stato idro-geologico del territorio comprensoriale e di raccogliere le altre informazioni necessarie.

Il Piano prevede:

a) lo sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi;

b) la piena occupazione, la qualificazione e la migliore distribuzione sul territorio della forza lavoro;

c) la formazione culturale e professionale dei cittadini;

d) il tipo di interventi necessari per l'incremento, la valorizzazione e la migliore utilizzazione delle risorse idro-termali in rapporto alla funzione sociale del termalismo; l'inserimento dell'attività termale nel complesso delle attività dell'Unità Locale dei servizi sociali e sanitari e, in particolare, il potenziamento delle attrezzature diagnostiche e terapeutiche, l'organizzazione di indagini tendenti ad accertare le cause ambientali delle malattie, innanzitutto di quelle comuni a determinati gruppi di lavoratori; l'attuazione di servizi e di attrezzature particolari in direzione dell'assistenza termale dei bambini e degli anziani;

e) il quadro generale dell'assetto territoriale del comprensorio contenente: i criteri e le direttive in ordine alla scelta delle località nelle quali costruire, adattare ed ampliare strutture e reparti termali; la localizzazione e le priorità nella realizzazione delle opere e delle attrezzature di interesse collettivo e sociale o di uso pubblico, nonchè le principali infrastrutture inerenti alla viabilità, ai trasporti e comunicazioni e agli impianti tecnologici, le zone da destinare all'edilizia economica e popolare e a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a particolari vincoli o limitazioni, con la indicazione per ciascuno delle finalità d'uso nonchè dei criteri di conservazione o di trasformazione e di gestione;

f) gli interventi tendenti a salvaguardare e migliorare le condizioni ambientali e paesistiche e a realizzare strutture socio-culturali nelle aree termali e in quelle cuganee di pianura e di collina;

g) le direttive e i criteri per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale.

Articolo 5

Documenti del Piano Comprensoriale

Il Piano Comprensoriale ~~è costituito da:~~

1) una relazione illustrativa in cui siano specificati gli obiettivi, le scelte, i criteri urbanistici di impostazione del Piano;
2) le rappresentazioni grafiche in numero e in scala convenienti ad illustrare l'assetto territoriale e quello previsto dal Piano;
3) gli interventi indicati dall'articolo precedente;
4) le norme relative di attuazione del Piano.

Articolo 6

Adozione e approvazione del Piano Comprensoriale

Il Consiglio di Comprensorio, entro tre giorni dall'avvenuta adozione, trasmette il progetto del piano ai Comuni e alla Provincia del Comprensorio, ai fini dell' esame dei rispettivi Consigli. Il progetto del Piano sarà depositato presso le Segreterie Comunali per la durata di 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avviso da inserire nel Foglio Annunci Legali della Provincia interessata e con pubblico manifesto da affiggersi a cura di ciascun Comune del Comprensorio.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo del deposito, i cittadini residenti nei Comuni del comprensorio, gli Enti Pubblici, le Associazioni e Istituzioni interessate possono presentare osservazioni al Consiglio di Comprensorio, comprendenti, per quanto riguarda gli Enti Locali territoriali, anche le eventuali differenti osservazioni proposte dalle minoranze.

Il Consiglio di Comprensorio decide sulle osservazioni con deliberazione motivata e provvede all'adozione del Piano Comprensoriale.

Il piano così adottato viene inviato al Presidente della Giunta regionale, ai Comuni e alla Provincia interessata.

La Regione approva entro 60 giorni dal ricevimento il piano di cui al presente articolo.

Durante l'esame per l'approvazione, il Consiglio regionale, previa interruzione del termine di cui al comma precedente, può invitare il Consiglio di Comprensorio ad introdurre le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le previsioni del Piano Comprensoriale al piano regionale.

La nuova decorrenza del termine ha luogo dal ricevimento delle controdeduzioni del Consiglio di Comprensorio.

Le varianti al piano generale sono adottate e approvate con la stessa procedura.

Articolo 7

Adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali al Piano Comprensoriale

Il Piano Comprensoriale di cui al precedente articolo è vincolante per gli Enti Pubblici operanti nel territorio, sui quale la Regione ha competenza ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Alle previsioni del Piano Comprensoriale debbono adeguarsi per quanto di competenza gli strumenti urbanistici comunali.

Ogni Comune incluso nel Comprensorio, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, procede alla adozione delle varianti senza l'obbligo della preventiva autorizzazione di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Dalla data di adozione del Piano Comprensoriale da parte del Consiglio di Comprensorio e fino alla adozione degli strumenti urbanistici comunali e delle varianti in conformità allo stesso piano, e, comunque, non oltre i due anni dall'adozione del Piano Comprensoriale, il Sindaco di ogni Comune è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni previste dallo stesso piano comprensoriale.

Articolo 8

Gestione pubblica del bacino

Allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 1, di garantire l'interesse pubblico nelle cure idrotermali inquadrate nella Unità Locale dei servizi sociali e sanitari, il Consiglio di Comprensorio attua, secondo le indicazioni o le direttive del Piano Comprensoriale, la gestione pubblica e democratica del bacino.

Articolo 9

Concessioni e permessi di ricerca

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca, i titolari di concessioni di pozzi, non esercenti impianti di utilizzazione della risorsa termale, i concessionari e non concessionari che eserciscono impianti di utilizzazione, sono tenuti rispettivamente a comunicare alla Regione tutti i dati relativi alla titolarità delle concessioni, alla somministrazione e al ricevimento di acqua termale, nonchè all'ammontare dei canoni e di altre prestazioni a qualsiasi titolo pattuite con i concessionari.

La Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio di Comprensorio, e, sentita la Commissione Consiliare competente, rilascia l'autorizzazione di cui alla lett. c) dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, solo quando è prevista l'eduzione della quantità di acqua necessaria all'esercizio degli stabilimenti termali e idroterapici esistenti e alla apertura ed esercizio di nuovi.

La Giunta regionale con la stessa procedura di cui al comma precedente, rilascia il permesso di ricerca, lo proroga, o provvede al suo ampliamento, solo a quanti assumono l'impegno ad utilizzare, ove possibile, la risorsa termale per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici.

Decadono tutte le autorizzazioni fin qui rilasciate a titolari di concessioni di pozzi che non eserciscono impianti di utilizzazione. Analogamente decadono i permessi di ricerca, qualora i titolari non si adeguino alle norme di cui al presente articolo.

Le concessioni e i permessi di ricerca vengono trasferiti, concessi o rilasciati secondo l'ordine di precedenza di cui agli articoli seguenti.

— l'individuazione e la tutela delle aree da destinare a riserva delle attività idroterapeutiche degli stabilimenti termali, secondo le indicazioni della Unità Locale dei servizi sociali e sanitari, e le scelte di assetto territoriale previste dal Piano Comprensoriale di cui all'art. 4.

Per il raggiungimento dei fini sopra indicati, i titolari delle concessioni termali, modificate a norma del precedente articolo 9, sono tenuti a:

a) non superare nel corso di un anno il quantitativo massimo di acqua educibile, stabilito dalla Regione in rapporto ai posti-letto serviti dagli stabilimenti nell'ambito della applicazione dell'art. 2 del R.D. 15 giugno 1936, n. 1347 e alle attività termali di prevenzione, di cura, e di riabilitazione cui gli stabilimenti sono destinati secondo le prescrizioni e i programmi previsti dall'Unità Locale dei servizi sociali e sanitari;

b) presentare un progetto tecnico-finanziario per la distribuzione dell'acqua termale con il sistema di collegamenti a centri di produzione;

c) applicare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dispositivi adatti a misurare l'erogazione dell'acqua dei pozzi;

d) attuare l'organizzazione delle strutture termali interne agli alberghi e agli stabilimenti, esclusivamente in funzione degli scopi terapeutici e sanitari; a tal fine sono vietati l'installazione e l'esercizio, nell'ambito delle strutture termali sopraindicate, di attività comunque estranee a quelle di tipo sanitario;

e) attuare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e maggiormente rappresentative, l'articolazione del lavoro, delle mansioni e dei compiti del personale in armonia con le prescrizioni che saranno emanate dall'Unità Locale dei servizi sociali e sanitari;

f) dotare gli stabilimenti termali di vasche che siano sufficienti, per numero e dimensioni, a garantire complessivamente la capacità indispensabile per la maturazione e la rigenerazione del fango.

La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare competente, stabilisce i quantitativi di acqua educibili di cui alla lettera a) del presente articolo, approva i progetti di cui alla lettera b), anche con eventuali varianti, e predispone il collaudo dei dispositivi di cui alla lettera c).

Articolo 10

Priorità nel rilascio delle concessioni e dei permessi di ricerca

Per il rilascio dei nuovi permessi di ricerca e delle nuove concessioni, nonchè per il trasferimento dei permessi e delle concessioni decaduti ai sensi dell'art. 9, tra più istanze concorrenti, sarà data preferenza e quelle presentate da:

— Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi di Comuni e Provincia;
— Enti di diritto pubblico aventi fini assistenziali e previdenziali, purchè le loro attività siano inquadrate nella Unità Locale dei servizi sociali e sanitari;
— piccoli e medi operatori economici associati in forme cooperative e consortili.

All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, provvede la Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio di Comprensorio, e sentita la Commissione Consiliare competente.

Il rilascio dei permessi e delle concessioni avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 11

Salvaguardia, coltivazione e controllo della risorsa idrotermale

La Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio di Comprensorio e sentita la Commissione consiliare competente, dispone le opportune varianti per tutto quanto attiene alla distribuzione delle acque ai diversi impianti di utilizzazione esistenti, in modo da adeguarne il consumo alle esigenze di salvaguardia della risorsa idrotermale complessivamente intesa.

In particolare la programmazione dell'uso delle risorse idrotermali richiede:

— la limitazione delle eventuali depressioni causate dai singoli pozzi sull'intero bacino, per il necessario riequilibrio idrostatico del giacimento;
— l'adozione di tutte le misure rivolte ad evitare gli sprechi della risorsa idrotermale, ivi compreso l'impiego di opportuni sistemi di controllo della erogazione pubblicamente gestiti, al fine di garantire che l'acqua venga utilizzata unicamente in funzione delle necessità idroterapeutiche;

Articolo 12

Sanzioni

La trivellazione e l'apertura di pozzi non autorizzata comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni, in relazione alla gravità della violazione commessa, oltre all'obbligo di provvedere alla immediata chiusura del pozzo.

I titolari delle concessioni che non ottemperassero agli obblighi di cui all'art. 10, comma III, lettera a) della presente legge, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 10 milioni a lire 30 milioni. La stessa sanzione amministrativa viene adottata nei confronti di quanti non applichino il dispositivo di controllo e di misura di cui all'art. 10, comma III, lettera c), o ne attuino la manomissione senza autorizzazione.

Le violazioni di quanto prescritto dall'art. 10 comma III, lettere b), d) ed f), comportano rispettivamente l'obbligo del pagamento di sanzioni amministrative pari alle somme da lire 25 milioni a lire 70 milioni, da lire 10 milioni a lire 30 milioni, da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

Chiunque apre ed esercita lo stabilimento termale senza la preventiva autorizzazione è sottoposto all'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 200 milioni, oltre alla sospensione immediata dell'attività.

Le sanzioni sono irrogate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora il concessionario non provveda alla chiusura dei pozzi, ove prescritta, i relativi lavori sono compiuti a cura della Amministrazione regionale e le conseguenti spese sono poste a carico del concessionario.

Le infrazioni, di cui ai primi tre comma del presente articolo, possono inoltre costituire motivi di decadenza della concessione che è pronunciata dalla Giunta regionale previa contestazione dei motivi a norma dell'art. 41 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Il provvedimento della Giunta regionale è definitivo.

Articolo 13

Erogazione di contributi

Al fine di favorire la istituzione e il potenziamento di stabilimenti termali a gestione pubblica, di promuovere l'associazionismo e la cooperazione nel settore termo-alberghiero, e di qualificare le attività termali sotto l'aspetto sanitario, con particolare riguardo ai momenti della prevenzione e della riabilitazione, la Regione provvede a iscrivere nel proprio bilancio e a stanziare annualmente in favore di Comuni, Consorzi di Comuni o Consorzi di Comuni e Provincia, finanziamenti per gli interventi diretti a realizzare quanto indicato al precedente art. 4, comma III, lettera d).

I suddetti Enti attuano gli interventi, di cui al precedente comma, direttamente o mediante erogazione di contributi a Enti di diritto pubblico, ad associazioni e a cooperative di piccoli e medi operatori del settore termo-alberghiero.

La Regione concede inoltre contributi in favore della Istituzione comprensoriale per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 4, comma II, della presente legge.

Articolo 14

Forma e misura dei contributi

I contributi di cui al I comma dell'articolo precedente sono annuali e sono corrisposti direttamente ai beneficiari, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile e per la durata non superiore ai dieci anni, per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

I mutui devono essere contratti con gli istituti di credito con i quali la Regione avrà stipulato apposita convenzione.

I contributi annuali sono calcolati in modo che l'onere relativo al pagamento degli interessi sui mutui contratti dai beneficiari gravi sugli stessi in misura pari al 3 per cento. Tale misura è del 2 per cento quando si tratti dei Comuni e della Provincia e dei loro Consorzi, nonchè di Enti pubblici.

I contributi di cui al III comma dell'articolo precedente sono stabiliti sulla base dei relativi programmi contenuti nel Piano Comprensoriale.

Articolo 15

Presentazione delle domande e istruttoria

Le amministrazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 dovranno allegare alla domanda di contributo i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione o delle deliberazioni dell' organo competente con le quali si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima tecnico-finanziario delle attività da realizzare, e si indicano i mezzi per far fronte alla spesa complessiva;
b) relazione illustrativa sulle finalità delle attività e loro specifica destinazione.

Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno.

La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio di Comprensorio di cui all'art. 3 della presente legge, istruisce le domande presentate e formula le proposte per il piano annuale di distribuzione dei fondi.

Il Consiglio regionale esamina tali proposte e le approva.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta.

Articolo 16

Contributi per attività turistiche

Le provvidenze previste dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 "Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto" si applicano nel territorio comprensoriale termale euganeo, delimitato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, particolarmente per la realizzazione di impianti, di attrezzature, di complessi ricettivi che si propongono la promozione e la diffusione del turismo sociale.

A tal fine le domande di contributo di cui alla citata legge regionale 31 gennaio 197, n. 13, sono esaminate preventivamente dal Consiglio di Comprensorio di cui all'art. 3 della presente legge, che esprime parere di conformità alla Giunta regionale.

Per la erogazione dei contributi, si applicano le procedure previste dall'art. 14, comma II della presente legge.

Articolo 17

Finanziamento

All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 100 milioni si farà fronte per l'esercizio 1974, mediante riduzione di lire 100 milioni dal cap. 525 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e conseguente istituzione per uguale importo del cap. 433 denominato "Interventi per la tutela delle risorse idrotermali e per il potenziamento delle attività idroterapeutiche nel comprensorio euganeo".

Le somme eventualmente non impegnate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TERMALISMO SOCIALE

SUPERAMENTO DELLA STAGIONALITÀ - CONTROLLO PUBBLICO E DEMOCRATICO DELLA RISORSA TERMALE

La D C. ha disatteso per gran parte le aspettative dei lavoratori e della popolazione del Bacino Termale Euganeo con una legge regionale che favorisce ancora ed unicamente i grossi albergatori.
Una legge che toglie ai comuni interessati libertà di decisione accentrando tutti i poteri a livello regionale.
Una legge che non ha colto i contributi e le volontà uscite dalle lotte dei lavoratori.
Una legge che non permette una giusta programmazione comprensoriale del territorio e dei servizi attinenti all'attività termo-alberghiera al servizio degli ospiti e dei lavoratori.

PER CAMBIARE: DIFFENDERE L'AUTONOMIA DEI COMUNI RISPETTO ALLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO FAVORENDO I "CONSORZI DI SERVIZI" TRA PIU' COMUNI INTERESSATI. INSERIRE IL PROBLEMA DEL TERMALISMO IN UNA GIUSTA OTTICA DI RIFORMA SANITARIA.

ABANO DEMOCRATICA

Direttore responsabile: Mario Passi
Via A. Diaz, 39 - Abano Terme

MENSILE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO - SEZ. DI ABANO TERME
Anno III, n. 2 del 28 - 2 - 1975

reg. n. 451 del 16-2-1973 - Trib. Padova - sped. abb. postale gr. 3° - pubbl. INF. 70%.

LA TIPOGRAFICA ABANO T.

FARE I CONTI CON LA D.C.

Che cosa sta succedendo all'interno della D.C. di di Abano?

Questa è stata una domanda a cui abbiamo tentato di dare una risposta, o quantomeno alcuni elementi di risposta, al Congresso di sezione del nostro partito svoltosi presso la Casa del Popolo la sera di sabato 8 febbraio 1975.

Che fosse una domanda lecita deriva non solo dal fatto che in giugno si andrà a votare per il rinnovo dell'amministrazione comunale, oltre a quella provinciale e regionale, ma da tutta una serie di fatti accaduti ultimamente nel nostro Comune che hanno investito direttamente il partito della D.C.

Innanzitutto un « notiziario » che la locale D.C. ha fatto pervenire in tutte le case, notiziario sul quale è bene soffermarsi per tentarne di capire, fin dove è possibile, la logica da cui è guidato.

Osserviamo il titolo; vi è un grande punto esclamativo (indice di dubbio) con le seguenti parole: « Ad Abano bisogna cambiare Sindaco, Amministrazione, Politica? ». Evidentemente tali domande non sono rivolte a noi comunisti visto che già da molto sosteniamo si debba andare quantomeno ad un cambiamento di direzione politica del Comune; ed allora a chi sono rivolte? Sembra che la risposta venga dallo stesso titolo, poiché più sotto si legge: « Lo dicono in tanti: socialisti, albergatori, persone di " buon senso ", " cari amici " ».

Anche qui la cosa non è troppo chiara: anche i socialisti hanno sempre affermato che bisogna cambiare, allora perché mettere i punti di domanda? Ma quello che più colpisce, e confonde, è il mettere in mezzo ai socialisti anche gli albergatori! E poi chi sono queste « persone di buon senso », i « cari amici »? Non crediamo si riferiscano a noi comunisti anche se il buon senso ce lo abbiamo!

Tralasciamo per ora il contenuto del notiziario, sul quale torneremo a parte, per vedere gli altri avvenimenti che forse possono chiarirci, almeno parzialmente, i dubbi e le perplessità che sino a qui abbiamo trovato.

Secondo fatto importante è stata un'assemblea che la D.C. ha indetto al cinema « Marconi », annunciata a tutti i cittadini anche tramite un volantino il cui significato ci è apparso non meno oscuro del titolo del notiziario. Su questo volantino vi si leggevano ancora delle domande simili a quelle precedentemente viste: « C'è da cambiare linea politica? Sono da cambiare gli amministratori? », solo che questa volta si chiariva a chi erano dirette visto che più sotto stava scritto: « Chi può deciderlo? Il popolo ».

Quindi il problema della D.C. locale è quello del « Popolo » ... ma anche questo a prima vista poiché a questa assemblea veniva invitato solo un certo « popolo », infatti sul volantino stava scritto: « Per questo abbiamo pensato di invitare: iscritti, simpatizzanti, giovani ed elettori D.C. ». Cosa vuol dire tutto questo? Perché queste contraddizioni così palesi? Perché quel tono qualunquistico, ci si scusi l'espressione un po' pesante, della seconda parte del volantino in cui si elencano tutta una serie di « forze » non ben definite, quali: « liberi o legati, tecnocrati o politici, ecc. »?

Qualcuno ha affermato che la locale D.C. ha iniziato la sua campagna elettorale in anticipo tentando di «confondere le acque» per «recuperare a sinistra». E' possibile ma pensiamo che le ragioni reali siano delle altre, che tutte queste incongruenze vadano cercate al suo interno; questo ci sembra di aver capito dal « contorto o quantomeno non esplicito » intervento del sindaco nella menzionata assemblea.

E' all'interno della D.C. che devono essere ricercate le cause di questo comportamento, almeno a nostro avviso, potremmo sbagliarci, prendere un granchio, potrebbero ancora una volta aver ragione coloro che dicono: « Si... si... fanno " baruffa " tra loro ma poi sono tutti compatti per fregarti! ».

LE TRE ANIME DELLA D.C. DI ABANO

Come dicevamo, noi pensiamo che i guai della D.C. siano al suo interno, certo derivano da tutta una serie di cambiamenti politico-sociali avvenuti ad Abano negli ultimi anni che vanno a mettere in « forse » la monoliticità a volte di segno « integralistico » dimostrata dalla attuale amministrazione. Tentiamo di portare un contributo di analisi per aprire tra i cittadini e tra gli stessi democristiani una discussione su questi problemi.

Il nostro è un contributo « dall'esterno », visto con l'ottica di un altro partito ma è pur sempre un contributo che riteniamo « serio »e che deriva a nostro avviso « dalla pratica » e dal confronto avuto in questi anni dal nostro partito con la D.C. e con le altre forze.

Pensiamo esistano all'interno della D.C. locale tre modi di fare, tre « anime » le

(*continua in 3ª pagina*)

Alla Regione "Veneto„ il P.C.I. vota contro ad una legge che mortifica le aspirazioni dei lavoratori e dei cittadini del Bacino Termale

A sentire la gente sembrava una cosa logica che l'acqua dovesse essere tolta alla gestione privatistica degli albergatori per iniziare una gestione pubblica e democratica da parte dei Comuni interessati. Che l'acqua non dovesse essere più gestita da pochi sembrava scontato e ci si attendeva che la Regione leggiferasse in questo senso: e invece no!

La legge sulla « salvaguardia del bacino euganeo » non solo non è andata in questo senso ma addirittura ha posto una seria ipoteca sulla possibilità di una programmazione democratica del territorio da parte dei Comuni e delle forze sociali direttamente interessate. Questa legge (di cui non possediamo ancora il testo definitivo ma che abbiamo seguito da vicino fino alla sua approvazione con voto contrario del P.C.I.), rilancia l'uso privatistico del suolo e della risorsa termale disattendendo leggi approvate dallo Stato italiano quale la 865 che dà ai Comuni la possibilità di intervenire con l'esproprio nella programmazione del territorio.

Ma veniamo ai fatti. Il gruppo Consigliare del P.C.I. vi ha votato contro per alcuni motivi fondamentali:

1. **La scarsa qualificazione sanitaria;** tutto il problema della « riforma sanitaria » e delle « Unità sanitarie locali » viene rimandato, non si affronta il problema dello scarso **potere terapeutico** a cui sono giunte oggi le « cure », causa l'uso prettamente speculativo fattone dagli albergatori.

2. Lascia inalterato il regime privatistico delle concessioni e addirittura riconferma (non abolendole) le sub-concessioni, fenomeno abberrante di come un bene « sociale » venga utilizzato a scopi speculativi.

3. Mortifica l'autonomia dei Comuni poiché lascia alla Giunta regionale il compito di fare il piano di sviluppo urbanistico del territorio, togliendo ai Comuni stessi, riuniti in una « conferenza » questo ruolo fondamentale emarginandoli a semplici spettatori dei quali al massimo si può sentire il parere.

(*continua in 2ª pagina*)

Sig. .....

Via .....

ABANO TERME

RIFLESSIONI SUL PROBLEMA DELL'ABORTO

Oggi si fa sempre più viva nella coscienza della gente la convinzione che i figli devono essere voluti, e che quindi la maternità deve essere libera e consapevole. E' questo un argomento che rivela una maggiore responsabilità poichè «la procreazione umana» come fu detto da un gruppo di studiosi cattolici «è un qualcosa di profondamente umano e non solo biologico: questione non solo di concepimento, gravidanza, nascita, ma include il processo assai più lungo e difficile dell'educazione dei figli».

Con quale coraggio si può pensare di mettere al mondo un figlio quando sappiamo di non potergli assicurare, almeno, un'infanzia serena?

Come si può pretendere che una madre con molti figli e magari in condizioni economiche e finanziarie disagiate, possa dare loro una buona educazione? Da qui la necessità di regolare le nascite, il diritto della donna di chiarire a se stessa se vuole, può, ed è in grado di avere un figlio dal punto di vista sanitario, psichico ed economico.

Nel nostro paese il controllo delle nascite avviene nella stragrande maggioranza dei casi con l'aborto, due o tre milioni di aborti clandestini annui: questa è una realtà di cui solo da poco si stà prendendo piena coscienza.

E' una situazione grave, voluta dalle forze più retrive del paese, un paese dove spesso sono stati messi sotto accusa insegnanti che tentavano di introdurre nella scuola qualche elemento di educazione sessuale, ma che lascia spazio a tutta la pornografia commerciale; dove per anni si è resistito perfino alla propaganda di mezzi contraccettivi dove ancora oggi nel campo del controllo delle nascite esistono solo alcune strutture e iniziative prevalentemente private, inaccessibili alle grandi masse. Ma tutto ciò a sua volta è stato generato da un altro fattore: nei fatti si è per molto tempo imposta come morale dello Stato quella secondo cui il rapporto coniugale e sessuale deve avere come fine la procreazione. L'aborto suplisce quindi nel nostro paese a questa ignoranza in materia sessuale e alla mancanza della diffusione dei contraccettivi. Certamente nell'aborto non si scorge alcuna affermazione di libertà della donna, il suo uso ricorrente, come mezzo di controllo delle nascite, tende alla derresponsabilizzazione dell'uomo, e con esso solo la donna è chiamata a pagare un prezzo pesante per tutto: per la società che le nega le condizioni necessarie ad una maternità serena, per un rapporto con l'uomo in cui la sua volontà di non generare è stata soccombente. La donna può certo con l'aborto interrompere una maternità indesiderata, ma per farlo deve colpire se stessa, e ciò sarà inevitabilmente traumatizzante.

Perciò l'aborto non è crescita di civiltà ma piaga sociale che come tale non va estesa ma ridotta. Non per questo si deve però lasciare la legislazione dell'aborto com'è ora, perchè indegna nel titolo «dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe», iniqua nel contenuto e oltre a ciò non applicata.

Questa legge non impedisce l'aborto, ma fa soltanto che esso si realizzi per le donne più povere e della classe lavoratrice, nelle peggiori condizioni umane e sanitarie; molte volte anche a rischio della propria vita. Perciò la legge sull'aborto deve essere rivista per giungere ad una sua regolamentazione e non a una liberalizzazione di esso; lasciare alla coscienza di ogni individuo la libera scelta di abortire o no scignificherebbe, viste le condizioni del nostro paese, aumentarne il numero. Ma visto che per giungere ad avere un'adeguata educazione sessuale dovrà trascorrere del tempo è impossibile pensare solo alla prevenzione.

Da qui la necessità di una regolamentazione dell'aborto per motivi di particolare gravità. Va ribadito che le donne che si trovano in disagiate condizioni economiche o che non desiderano figli per motivi psichici o fisici, non trovano la soluzione dei loro problemi con la legalizzazione dell'aborto, ma in una nuova politica economica e sociale dell'educazione e della prevenzione. Per quelle donne che hanno dei validi motivi per abortire lo Stato non può intervenire con un divieto. Come può lo Stato affermare i diritti dei non nati e poi disattendere quelli dei nati? Lasciarli all'abbandono, alla miseria, chiusi, se orfani o non riconosciuti, poveri handicappati in quei ghetti che sono gli istituti. Non si può da un lato esaltare la maternità e poi avere un disinteressamento in tanti campi in cui si dovrebbe testimoniare alla donna che la sua maternità ha carattere sociale.

(*segue dalla 1ª pagina*)

4. Rilancia l'uso privatistico dell'edilizia e dell'uso del suolo anche dove sarebbe compito dei Comuni fare una programmazione democratica con l'uso della 865.

5. Scompare dall'articolo 5° della legge la dicitura « gestione pubblica e democratica », dicitura che in precedenza molte forze, anche la D.C. di Abano, avevano chiesto venisse « ampliata », meglio specificata: ora è sparita del tutto. Questi sono i principali motivi per cui il P.C.I. ha votato contro. La nostra posizione è stata di responsabilità poiché siamo entrati nel merito della proposta di legge D.C., rinunciando alla nostra che pur aveva ottenuto consensi, per non prolungare ulteriormente la discussione. Abbiamo proposto precisi « emendamenti » tendenti a modificare le storture più sopra elencate, ma la posizione della D.C. è stata di netta chiusura.

PERCHE' C'E' VOLUTO PIU' DI UN ANNO PER L'APPROVAZIONE?

Come dicevamo, noi comunisti abbiamo rinunciato a presentare la discussione sulla nostra legge perché vi era la possibilità che la discussione e quindi una votazione andasse per le lunghe e si protraesse ancora per mesi o anni; basti pensare che a giugno vi sarà il rinnovo del Consiglio regionale con tutte le pause che questo comporta.

Ma perché su questa legge si sono scatenate tutta una serie di forze che ne hanno prolungato l'iter burocratico e ne hanno messo in forse l'attuazione?

Anche qui è bene essere chiari, la colpa di tutto ricade sulla D.C., sulle sue correnti interne, sui suoi gruppi di potere che hanno intrapreso una battaglia di « interessi » a scapito dello sviluppo armonico del Bacino Euganeo.

Ne è uscita così una legge « burla » che vede inserire nel Bacino Euganeo Comuni quali Carrara San Giorgio, una legge che mentre veniva approvata e dichiarava la « unicità » di questo bacino era seguita da un'altra legge della D.C., quella sui comprensori, che divideva lo stesso bacino, poco prima dichiarato « unico », in quattro parti!

Sembra impossibile ma è così! Questo però è il meno, bisognava sentire i sindaci democrisitani nelle riuinoni alla Regione come si comportavano, cosa si dicevano, spesso si è giunti all'insulto personale ma poi, alla votazione, tutta la D.C. compatta per questa legge, anche coloro che qui ad Abano denunciavano, ad personam, le carenze, ma poi zitti inseriti nella logica delle correnti del loro partito.

Questa la logica che ha guidato la legge disattendendo le aspirazioni dei lavoratori che in questi ultimi anni hanno dato un notevole contributo teorico e di lotta per un diverso modello di sviluppo del bacino euganeo.

NON PERDERE IL PATRIMONIO DELLE LOTTE DEI LAVORATORI

E' stata dunque una sconfitta per i lavoratori e per coloro che credono ad un diverso « modello di sviluppo » del bacino?

Pensiamo di no, o almeno non una sconfitta totale, forse una pausa, si sarebbe potuto ottenere di più, ma se guardiamo al futuro si sono aperte grosse possibilità, non certo per merito della legge che è punitiva nei confronti dei lavoratori e dell'autonomia degli enti locali, ma grazie a quella « coscienza » che oramai si è formata in grossi strati della popolazione locale e non solo di questa.

Gestione democratica della risorsa termale, termalismo sociale, sono temi oramai acquisiti, bisogna ora raddrizzare il tiro, rilanciare queste proposte con nuovo vigore e articolando diversamente la lotta.

L'unità delle forze politiche contro la tracotanza della Regione è indispensabile; anche le forze sindacali devono trovare nelle loro rivendicazioni il giusto spazio per questi temi, la giusta articolazione e controparte.

FERMA DENUNCIA DI TUTTE QUELLE FORZE CHE METTONO IN PERICOLO IL BACINO

Dobbiamo qui fermamente denunciare la licenza di costruire alberghi rilasciata ultimamente dall'amministrazione D.C. di Abano in zone « sospette » per la ricerca termale, in zone quindi in cui va applicata la salvaguardia da qualsiasi tipo di costruzione.

E' cosa strana che proprio il nostro Sindaco, che tanto ha « parlato » di protezione del bacino, ora che si sta facendo, dopo mille ritardi, la variante al Piano regolatore generale, la quale può proteggere determinate aree, dicevamo pare strano che conceda delle licenze in zone « sospette di ricerca ».

Contro queste scelte P.C.I., P.S.I., P.S.D.I. sono usciti dall'aula consigliare in segno di protesta perché convinti che il futuro di Abano non dipende da un albergo in più, ma da una razionale salvaguardia e utilizzo della risorsa termale. Si sono così confermati i nostri dubbi già espressi quando la locale D.C. ha approvato da sola la « pseudo » variante di vincolo che nella realtà, come denunciavamo a suo tempo, poco vincolava, anzi permetteva la costruzione di alberghi in determinate zone prima destinate ad altro uso o che in ogni caso andavano protette.

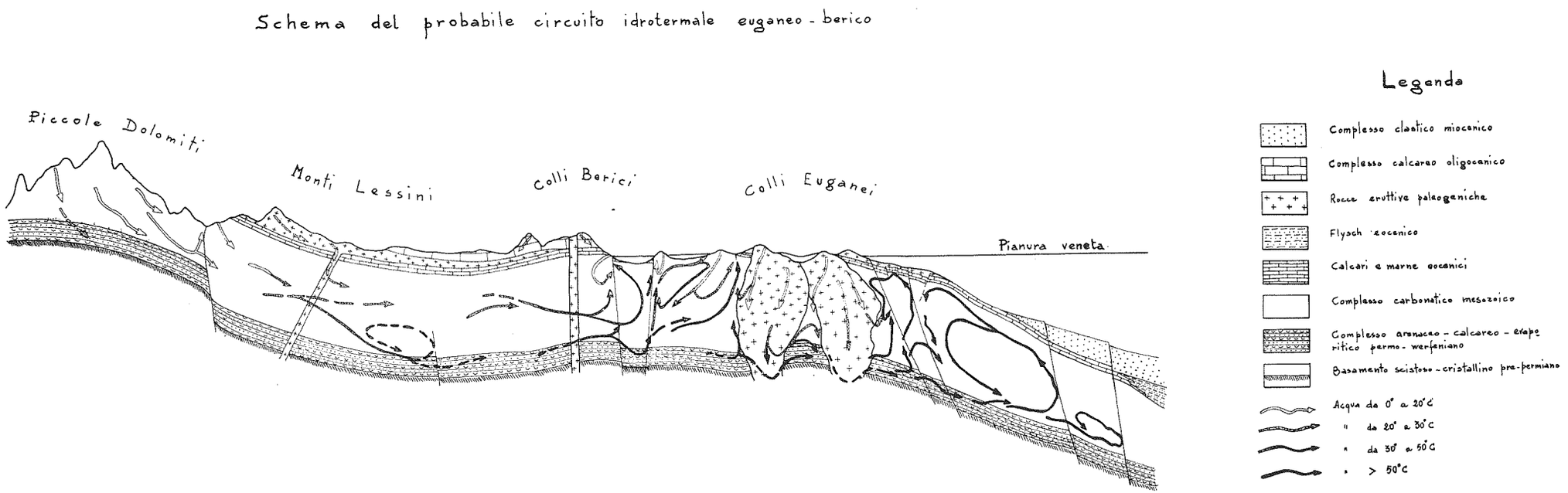

FIG. 59 - Schema del probabile circuito idrotermale euganeo-berico. La rappresentazione è schematica e bidimensionale, mentre il fenomeno è complesso e si sviluppa nelle tre dimensioni dello spazio. La zona di ricarica del circuito e quella di emergenza delle acque termali distano fra loro dai 70 ai 100 km ed il tempo di percorrenza minimo è superiore a 25 anni.

Nello schema la scala delle altezze è esagerata cinque volte rispetto a quella delle distanze: per queste è di circa 1 : 500.000, per le altezze circa 1 : 100.000.

Le alluvioni quaternarie non hanno un'indicazione propria.